



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02380 (GIA' N. 3-01740) DEL SEN. VALENTE ED ALTRI (res. n. 339 del 10 settembre 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiamano alla memoria un drammatico caso di femminicidio risalente al 2009 e che ha visto vittima Giulia Galiotto, uccisa per mano del marito Marco Manzini.

La vicenda è infatti, di recente, balzata nuovamente agli onori della cronaca a causa della richiesta, rivolta dall'Agenzia delle Entrate ai familiari di Giulia, per il pagamento dell'imposta di registro relativa al provvedimento assunto per dare esecuzione alla statuizione di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in loro favore.

In proposito, appare doveroso esprimere innanzitutto vicinanza ai congiunti della vittima in quanto, in un certo senso, anch'essi vittime dell'efferato delitto commesso da Marco Manzini.

Va poi aggiunto che la vicinanza del Dicastero e del Governo tutto alle vittime di ogni forma di violenza contro le donne si è già tradotta in concrete iniziative, anche a carattere normativo, assunte in questi anni.

Il Governo è pienamente consapevole che il lavoro non è terminato e, perciò, continuerà a studiare ogni più opportuna soluzione che sia capace di contrastare efficacemente tale odioso fenomeno.

L'ultima delle iniziative adottate è forse la più significativa: lo schema di disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo scorso e già approvato da quest'Aula all'unanimità il 23 luglio.

Con esso si è inteso realizzare un risultato storico: quello di introdurre finalmente nel codice penale la fattispecie autonoma del femminicidio.

Ciò detto, va tuttavia evidenziato che l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate si inserisce all'interno di un quadro normativo ben definito, quello dettato dal d.P.R. n. 131 del 1986 e rimasto invariato anche con l'entrata in vigore del D. Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, che ne recepisce l'impianto fondamentale. Al vecchio art. 37 infatti - oggi trasfuso nell'art. 41 del D. Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 - il d.P.R. n. 131 del 1986 statuiva che *“Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, [...omissis...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”*.

All'art. 59, però, il citato d. P.R. - con disposizione recepita oggi dall'art. 60 del detto decreto legislativo - prevedeva che, nel caso di sentenza di condanna recante anche statuizioni risarcitorie conseguenti ad un fatto costituente reato, l'importo dell'imposta di registro fosse prenotato a debito.

La prenotazione a debito, in questo caso, viene effettuata a prescindere dall'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato ed è un'operazione meramente contabile, che prevede l'annotazione della voce di spesa sul “foglio delle notizie” inserito nel fascicolo processuale. Essa dà evidenza, dunque, delle somme dovute che – secondo l'esito della lite – potrebbero essere recuperate.

Ma il recupero non potrà essere azionato nei confronti del danneggiato e la riscossione dell'imposta di registro dovrà essere attivata nei soli confronti del soggetto condannato al risarcimento.

Infatti, l'articolo 60, comma 2, del citato d.P.R. (oggi art. 61 del D. Lgs. n. 123 del 2025) prevede, ancora, che il soggetto danneggiato non è tenuto al pagamento

dell'imposta di registro in quanto, *“nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 [oggi art. 60] deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”*.

In questi casi, quindi, non opera il principio di solidarietà sancito dall'art.57 del d.P.R. citato (oggi art. 58 del detto decreto legislativo), in base al quale *“sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa...”*, e l'unico soggetto tenuto al pagamento resta individuato nella parte obbligata al risarcimento del danno.

Trattasi di una deroga cui però – a normativa vigente – restano sottratti i provvedimenti funzionali a dare esecuzione alla statuizione risarcitoria, come quello per il quale, nel caso richiamato dagli interroganti, l'Agenzia delle Entrate ha avanzato richiesta di pagamento.

È per colmare tale lacuna normativa, quindi, che il richiamato schema di disegno di legge mira ad introdurre un'importante novità anche su questo fronte, ossia un'estensione della previsione di cui al suddetto art. 59, oggi art. 60 del D. Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, anche ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto da gravi reati di violenza contro le donne come quello che ha visto vittima Giulia Galiotto.

Pertanto, grazie alla disposizione transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 11 del testo approvato da quest'Aula, tale deroga si applicherebbe anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione al risarcimento del danno prodotto dalla predetta categoria di reati.

Si coglie, dunque, l'occasione offerta dall'atto parlamentare in oggetto per rimarcare la scelta del Governo di proporre tale ulteriore importante misura, per la quale quest'Aula ha già espresso condivisione approvando all'unanimità il testo finale del ddl.

Non è ammissibile, infatti, che in uno Stato di diritto le vittime di delitti tanto spregevoli siano chiamate a sostenere l'onere fiscale di provvedimenti giudiziari la cui funzione è quella, per l'appunto, di riconoscerne e tutelarne le ragioni.

Si esprime dunque l'auspicio che questa come tutte le altre misure recate dal ddl si traducano presto in norme vigenti con l'approvazione del testo anche alla Camera, grazie ad una inedita e quanto mai opportuna alleanza tra maggioranza e opposizioni, unite nella lotta alla violenza contro le donne.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)